



Impianti eolici in zona montuosa

Posizione di principio CAA

Approvato dal CAA – Riunione dei soci il 9 settembre 2006

1. Preambolo

Nella politica energetica del CAA al primo posto c'è l'utilizzo di potenziali di risparmio energetico; solo al secondo posto segue l'utilizzo di energie rinnovabili. In questa gerarchia le associazioni dei soci CAA raccomandano anche l'utilizzo di energia eolica come forma di energia rispettosa verso il clima, verso le risorse e a basso impatto ambientale – tuttavia con la limitazione che il danno del paesaggio e della natura venga contenuto il più possibile dagli impianti eolici.

In particolare nelle regioni montane è necessario applicare misure severe nella pianificazione e autorizzazione di impianti eolici, affinché i valori ecologici, estetici del paesaggio e turistici esistenti di questi territori vengano mantenuti e assicurati. Il CAA ha delle pretese particolari sugli impianti eolici nella zona alpina e nei territori montuosi extraalpini in cui operano le associazioni dei soci CAA (ad es. Appennino, Pirenei, mezza montagna).

2. Fondamenti e validità

Questa posizione CAA si basa su posizioni diversi già esistenti di associazioni di soci, tra l'altro del OeAV, DAV, CAI e FFCAM. Queste nei loro contenuti non sono meno rigide delle posizioni CAA.

La posizione CAA converge inoltre nel suo profilo di pretese più ampiamente con la concezione svizzera di Energia Eolica 2004 (www.suisse-eole.ch/images/1140/CH/KonzeptWindenergieCH-d.pdf) che, in un vasto procedimento di consultazione, è stata elaborata nel consenso di tutti i gruppi interessati.

Inoltre la posizione è compatibile con la Convenzione delle Alpi (protocollo Protezione della Natura e Tutela del Paesaggio art. 9 & 10, Protocollo Energia art. 6, comma 1)

La posizione di principio CAA "Impianti eolici" è vincolante per le associazioni dei soci CAA. Ulteriori disposizioni specifiche del paese possono essere accolte dalle singole associazioni dei soci.

3. Situazione di partenza

La produzione di energia eolica aumenta in tutto il mondo. In Europa questo sviluppo è stato accelerato dalla direttiva CE per "la promozione di produzione di corrente da fonti di energia

rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità " (EU-RL 2001/77/EG). Numerosi impianti eolici e parchi di energia eolica sono stati già realizzati nella pianura europea e nel terreno antistante la costa, ma anche nei territori montuosi vengono costruiti sempre più impianti eolici. Con la produzione della corrente dal vento vi sono aspetti positivi come rispetto delle risorse, conservazione dell'aria pura e protezione del clima, aspetti negativi come la svalutazione estetica del paesaggio, l'emissione dei rumori, la formazione di zone d'ombra, il disturbo della fauna – in particolare dell'avifauna - e il danneggiamento di beni naturali e culturali. Nelle regioni montuose gli effetti negativi degli impianti eolici si notano in modo particolare. Pertanto è necessario prendere tutte le decisioni a favore o contro la pianificazione e la costruzione di impianti, valutando nel modo più accurato tutti gli interessi.

A causa della situazione topografica iniziale e delle condizioni del vento nelle alpi (o troppo debole o troppo forte) le aereomacchine non saranno mai possibili nelle alpi in grande misura. Non potranno dare un contributo sostanziale all'intero approvvigionamento di energia. Con la valutazione degli interessi utili e di protezione è necessario tener conto di tale questione nel senso di un peso più ridotto degli interessi utili.

4. Luoghi

Il CAA definisce i requisiti riportati qui di seguito specifici per la protezione della natura e dell'ambiente che sono necessari per la scelta del luogo di impianti eolici. La determinazione di criteri concreti consente di valutare progetti singoli con la compatibilità per la pianificazione territoriale, avviando un relativo processo di valutazione. Con i criteri vengono definiti le "zone di prova" e le "zone di esclusione". I requisiti si accostano strettamente ai criteri della concezione svizzera Energia Eolica 2004.

4.1 Luoghi possibili per impianti eolici nelle alpi = zone di prova

La costruzione di impianti eolici deve essere eseguita attenendosi alle norme giuridiche in vigore sull'ambiente, pianificazione del territorio e paesaggio (norme CE, statali e regionali). Vi sono anche le norme centrali:

- Analisi ambientale strategica (EU-RL 2001/42/EG),
- Valutazione del rischio ambientale (EU-RL 97/11/EG)
- Convenzione delle Alpi

Le zone di prova potenziali si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche:

- Distanza sufficiente dalle zone d'esclusione
- Predilezione dei luoghi con impianti edilizi esistenti e urbanizzazione tecnica,
- Nessun disturbo in relazione alla vista panoramica, ingerenza ridotta sull'immagine del paesaggio, effetto ridotto sulla natura, in particolare sul mondo degli uccelli
- Scelta del luogo su strade di urbanizzazione esistenti che sono percorse da veicoli pesanti
- Esistenza di un piano energetico regionale per l'ambiente

Questi territori adatti devono essere stabiliti in modo giuridicamente vincolante negli strumenti di pianificazione relativi all'assetto territoriale e alle leggi dei comuni/ regioni/ stati.

4.2 Zone d'esclusione

Le associazioni dei soci CAA escludono gli impianti eolici nelle aeree protette, nonché su superfici con importanza particolare per il mondo degli uccelli e in territori di particolare bellezza paesaggistica o di importanza culturale come "superfici tabù". Ad eccezione di ciò ci sono piccoli impianti singoli che servono esclusivamente all'approvvigionamento proprio di luoghi isolati (ad es.: casali, rifugi alpini).

Le zone d'esclusione sono tutte aeree protette fissate entrate in vigore, fra le altre cose

- Zone Natura 2000 (EU-RL 79/409/CEE (FFH-RL) e 92/43/CEE (Protezione degli uccelli - RL)
- Parchi nazionali
- Riserve naturali
- Parchi naturali
- Zone tranquille
- Riserve di luoghi naturali
- Biotopi protetti
- Zone protette Ramsar
- Territori del patrimonio naturale mondiale UNESCO

Inoltre i seguenti luoghi di regola non sono adatti per gli impianti eolici:

- Aeree che hanno un'importanza particolare per il mondo degli uccelli: territori di migrazione per uccelli, territori di sosta, di alimenti o di covata, prati di covata, zone paludose
- Luoghi esposti visivamente con elevati assi di visibilità
- Paesaggi di particolare bellezza
- Paesaggi culturali storici
- Monumenti storici, nazionali o del suolo, protetti o degni di essere protetti
- Superfici che in relazione alla vista panoramica sono importanti per il belvedere
- Territori significativi per il turismo alpino
- Zone d'insediamento:
 - a) pure aeree residenziali > 500m raggio di distanza
 - b) zone miste > 250m raggio di distanza

4.3 Smantellamento degli impianti

Per tutti gli impianti è necessario prevedere in modo vincolante un piano di smantellamento. Lo smantellamento alla fine del periodo di produzione avviene a carico della società gestrice. È necessario depositare una garanzia finanziaria nella somma adeguata a favore dell'amministrazione territoriale. Ciò serve sia per coprire i danni di costruzione, sia i costi di smantellamento.

5. Partecipazione

Nella scelta dei luoghi per gli impianti è necessario coinvolgere i relativi proprietari terrieri e i frontisti residenti, nonché i relativi gruppi d'interesse. Nella zona montuosa appartengono anche le rispettive associazioni di alpini che di regola dispongono di grandi conoscenze del territorio ed esperienza pluriennale sui territori.

6. Sommario

Il CAA approva gli impianti eolici come variante di produzione di energia rinnovabile se si trovano in luoghi compatibili con la natura e il paesaggio e preferisce la scelta di pianificazione territoriale delle cosiddette zone di prova rispetto a quelle d'esclusione. Tuttavia il CAA considera nel complesso gli impianti eolici nelle alpi di secondaria importanza. Le alpi, come luogo di numerosi e grandi parchi ventosi, in generale non sono adatti a causa della situazione di partenza topografica e delle condizioni del vento. Inoltre le alpi come paesaggi naturali e culturali hanno un'enorme importanza economica per il turismo. Il CAA formula chiari condizioni, ossia criteri d'esclusione che si accostano alla concezione Energia Eolica Svizzera 2004. esso richiede la partecipazione nella pianificazione degli impianti di energia eolica di tutti i gruppi d'interesse coinvolti – nelle regioni montuose anche delle associazioni di alpini.